



Comune di Tassarolo

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 13

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ARTICOLO 1 COMMA 668 LEGGE 147/2013). APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore 11 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CASTELLANO Paolo	SINDACO	Presente
PERSI Virginia	CONSIGLIERE	Presente
PERNUMIAN Claudio	CONSIGLIERE	Presente
SORO Gian Piero Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
GEMME Maria Amalia	CONSIGLIERE	Presente
PEDEMONTE Rita Patrizia	CONSIGLIERE	Presente
MAGNONE Michela	CONSIGLIERE	Presente
TRAVERSO Gian Luigi	CONSIGLIERE	Presente
SCACCUTO Giuseppina	CONSIGLIERE	Presente
BRUNO Stefano	CONSIGLIERE	Presente
GUALCO Roberto Ferdinando	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 11

Totale assenti: 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAPETTI Gian Carlo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consigliere Stefano Bruno ritiene che le autorità di gestione del ciclo dei rifiuti costruiscano la pianificazione in maniera discrezionale; in merito al piano presentato da Gestione ambiente segnala incongruenze; domanda il perché Tassarolo subisce un coefficiente di ripartizione dell'ammortamento dei mezzi e del personale maggiore rispetto a quello applicato a Francavilla ed a Basaluzzo; ricorda che nel 2018 fu effettuato un acquisto di contenitori e fu ripartito secondo il criterio di popolazione e non per la collocazione effettiva; la finalità di tutela ambientale giustifica sicuramente l'applicazione di una maggiore tariffa ma domanda come sia possibile che il Comune di Tassarolo abbia raggiunto l'89 per cento di differenziazione, perché fissare l'obiettivo alla percentuale del 91 invece di accontentarsi di un 81, sicuramente meno oneroso per il cittadino

Si assiste a peggioramento del fenomeno di abbandono rifiuti

L'approvazione della tariffa significa avere riguardo all'interesse di Gestione Ambiente e non del cittadino; il contrario sarebbe se invece si prorogasse la TARI.

Il Sindaco Paolo Castellano: indubbiamente la tariffa d'ambito è costituita da proiezioni e a regime sarà coerente la percentuale di 8.

Il Consigliere Gualco Roberto domanda se venga effettuata la rilevazione del codice utente.

L'assessore Gemme Maria Amalia eccepisce in ordine al metodo della contestazione udita, in quanto lasciare che vengano fatti tutti gli atti e poi bloccare alla fine non rappresenta il metodo corretto; le battaglie si fanno all'interno; dire oggi la percentuale 65 invece che 80 perché costa meno rimane uno slogan.

Il Consigliere Gualco Roberto domanda in che modo i tre Enti dell'Unione Collinare del Gavi possano rappresentare le istanze comuni.

Il Sindaco Paolo Castellano riferisce che esiste un rappresentante comune dei piccoli enti ma che, in realtà, l'impatto dei grandi centri è condizionante.

Istruttoria giuridica del segretario comunale

VISTO l'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, che attribuisce la facoltà, in capo ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, da esercitarsi mediante apposito regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ed ai sensi del quale, in particolare:

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,

VISTO l'articolo 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo 1 comma 9 lettera a) D.Lgs. 116/2020, in merito alla nuova nozione di «rifiuti urbani», enucleati in precise tipologie:

- rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili) (numero 1);
- rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (numero 2);
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti (numero 3);
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (numero 4);
- rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati (numero 5);
- rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (numero 6);

DATO ATTO CHE, pertanto, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) D.Lgs. 152/2006, introdotto dall'articolo 1 comma 9 lettera a) D.Lgs. 116/2020, i rifiuti urbani restano definiti nelle tipologie individuate dalla Legge, e, pertanto, cessa l'efficacia delle disposizioni del regolamento comunale afferenti l'utilizzo

della facoltà di cui all'articolo 1 comma 649 L. 147/2013 e s.m.i. di assimilazione di talune tipologie di rifiuto speciale ai rifiuti urbani;

VISTO l'articolo 182-ter D.Lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 9 comma 1 D.Lgs. 205/2010 e, successivamente, sostituito dall'articolo 1 comma 8 D.Lgs. 116/2020, in materia di rifiuti organici, con particolare riferimento alla incentivazione, fra l'altro, del compostaggio e del compostaggio di comunità, dei rifiuti organici, ai fini, fra l'altro, di rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente;

VISTO l'articolo 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall' articolo 3 comma 12 D.Lgs. 116/2020, che prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 (vale a dire rifiuti simili ai rifiuti di provenienza domestica, indifferenziati e da raccolta differenziata), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, prevedendo che prevede che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato avvenga per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera c) D.Lgs. 267/2000, costituiscono allegati del bilancio, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 30 comma 5 D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021, che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 e all'articolo 53 comma 16 L. 388/2000 consente l'approvazione entro il 30 giugno 2021, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti sostitutiva della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, disposizione valida anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, e, in particolare, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE con deliberazione C.C. n. 6/2021 in data 14.04.2021, richiamata integralmente e *per relationem*, il Comune di Tassarolo, mediante l'organo istituzionalmente competente ai sensi dell'articolo 42 D.Lgs. 267/2000:

- ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi

del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Tassarolo;

- ha dato atto che il Regolamento sarebbe entrato in vigore e avrebbe assunto efficacia a fare data dal primo gennaio 2021;
- ha dato atto che con l'approvazione del Regolamento è istituita nel Comune di Tassarolo la tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, a fare data dal primo gennaio 2021;
- ha dato atto che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2020, e, conseguentemente, il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, a fare data dal primo gennaio 2021, continua ad applicarsi esclusivamente per le attività di gestione del tributo TARI relativamente alle fattispecie imponibili maturate fino alla data del 31/12/2020;
- ha stabilito che la tariffa rifiuti corrispettiva istituita ai sensi della deliberazione C.C. 6/2021 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Gestione Ambiente S.p.a. con sede in Tortona, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Tassarolo;

CONFERMATE, per quanto attiene il presente provvedimento, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, le valutazioni espresse dalla citata deliberazione C.C. n. 6/2021 all'utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, riconoscendo la sussistenza dei presupposti ivi previsti per procedere alla istituzione di tariffa puntuale sostitutiva della TARI, essendo realizzato servizio di misurazione della produzione dei rifiuti conforme alle disposizioni vigenti, tenuto conto che:

- l'opzione di istituzione della tariffa puntuale sostitutiva della TARI, a fare data dal primo gennaio 2021, è stata espressamente prevista in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario degli esercizi 2021-2023, di cui alla deliberazione C.C. n. 8/2021 in data 14.04.2021;
- l'istituzione è avvenuta, ai sensi di legge, mediante apposito regolamento ai sensi all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997;
- l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva ha decorrenza a fare data dal primo gennaio 2021;
- pertanto l'applicazione della TARI ha vigenza fino al 31 dicembre 2020;
- la tariffa corrispettiva sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Società Gestione Ambiente S.p.a. con sede in Tortona, soggetto affidatario, ad opera del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Tassarolo;

VISTO, ora, il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, nel testo Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, oggetto di rielaborazione da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR, ai fini di conformazione alla normativa sopravvenuta;

DATO ATTO CHE il Regolamento oggetto di approvazione ai sensi del presente provvedimento comporta la revoca e sostituzione del testo approvato ai sensi della più volte citata deliberazione C.C. n. 6/2021 in data 14.04.2021, restando in ogni caso confermate le volizioni contenute nella medesima deliberazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49, 147-bis e 151 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 11;
- astenuti: 2 (Scaccuto Giuseppina e Gualco Roberto);
- votanti: 9;
- voti favorevoli: 8;
- contrari: 1 (Bruno Stefano)

DELIBERA

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa ed ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, a nuova approvazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Tassarolo, nel testo costituito dall'Allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1. del presente dispositivo sostituisce il testo approvato con deliberazione C.C. n. 6/2021 in data 14.04.2021;
3. Di dare atto che il Regolamento approvato ai sensi della presente deliberazione entra in vigore e assume efficacia a fare data dal primo gennaio 2021;
4. Di confermare quanto già disposto dalla deliberazione C.C. n. 6/2021 in data 14.04.2021, dando atto che con l'approvazione del Regolamento è istituita nel Comune di Tassarolo la tariffa rifiuti corrispettiva in sostituzione della TARI ai sensi dell'articolo 1 comma 668 L. 147/2013, a fare data dal primo gennaio 2021;
5. Di dare atto, a conferma, che la TARI è applicata fino al 31 dicembre 2020, e, conseguentemente, il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, a fare data dal primo gennaio 2021, continua ad applicarsi esclusivamente per le attività di gestione del tributo TARI relativamente alle fattispecie imponibili maturate fino alla data del 31/12/2020;
6. Di stabilire, a conferma, che la tariffa rifiuti corrispettiva istituita ai sensi della presente deliberazione è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Gestione Ambiente S.p.a. con sede in Tortona, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Tassarolo;

<u>T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000 (art. 49 comma 1)</u>	
Regolarità tecnica	Regolarità Contabile
Favorevole	Favorevole
Il Segretario Comunale	Il Responsabile del Serv. Finanziario

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to CASTELLANO Paolo

Il Segretario Comunale
F.to RAPETTI Gian Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **01.09.2021** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to RAPETTI Gian Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art 134, T.U.E.L. D.lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile

Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 01.09.2021

Il Segretario Comunale